

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Terzo settore. Pubblicata il decreto Mise-Lavoro sull'iscrizione al Registro in attesa di quello unico nazionale

# Imprese sociali obbligate ai sindaci

## Già da questo esercizio vincolante il bilancio secondo il Codice civile

Gabriele Sepio

Arrivano per le imprese sociali i primi chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro delle imprese in vista della istituzione del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Run). Il decreto pubblicato mercoledì a firma congiunta ministero dello Sviluppo economico e Lavoro introduce alcune novità rispetto al passato, a partire dall'obbligo di comunicazione della nomina di uno o più sindaci, che scatta ora per tutte le imprese sociali, comprese quelle, prima escluse, che rientrano nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 2345 bis del Codice civile). Qualche chiarimento anche per il deposito del bilancio di esercizio che andrà redatto in base al Codice civile tenendo conto degli adempimenti previsti in funzione delle dimensioni dell'impresa (con forme semplificate, ad esempio, per le microimprese).

Il decreto conferma l'obbligo di adozione del bilancio sociale anche per l'esercizio in corso. In attesa dell'emanazione di nuove linee guida, le imprese sociali dovranno continuare a seguire le indicazioni contenute nel precedente decreto del 10 gennaio 2008. Questo adempimento, tuttavia, non è esteso ad altri enti del Terzo settore. Per questi ultimi, come chiarito dal ministero del Lavoro nella nota del 29 dicembre scorso, l'obbligo di adozione del bilancio sociale scatta solo a seguito dell'approvazione delle nuove linee guida.

**Bilancio sociale**  
Le imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Dlg 117/17 entro il 30 luglio 2018. Tuttavia il termine potrebbe slittare a gennaio 2019, per uniformare i tempi di adeguamento delle imprese sociali a quelli previsti per gli altri enti del Terzo settore. Questo almeno quanto emerge dai correttivi al Dlg 117/17 approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 marzo e in attesa di approvazione definitiva entro luglio.

**IL CALENDARIO**  
Gli statuti vanno adeguati entro il 20 luglio 2018, anche se il termine potrebbe slittare al gennaio 2019.

**Controlli e iscrizione**  
Al momento del deposito della domanda, l'ufficio del Registro delle imprese verificherà la conformità dell'atto costitutivo e oggetto sociale ai criteri indicati dal Dlg 112/2017 (assenza scopo di lucro, attività di interesse generale eccetera). Superato il primo vaglio formale, l'iscrizione andrà necessariamente coordinata con l'istituendo Registro unico nazionale. Occorre considerare, infatti, che ogni ente del Terzo settore potrà iscriversi in una sola sezione del Run e che «per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore» (articolo 11, comma 3 del Dlg 117/2017). Una fondazione, pertanto, già iscritta in una diversa sezione del Run, che volesse mo-

**Adeguamento statuti**  
Le imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel Dlg 117/17 entro il 30 luglio 2018. Tuttavia il termine potrebbe slittare a gennaio 2019, per uniformare i tempi di adeguamento delle imprese sociali a quelli previsti per gli altri enti del Terzo settore. Questo almeno quanto emerge dai correttivi al Dlg 117/17 approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 marzo e in attesa di approvazione definitiva entro luglio.

dificare il proprio status trasformandosi in impresa sociale, dovrà necessariamente presentare la dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese. Spetta a quest'ultimo comunicare al Run la nuova opzione con conseguente cancellazione dalla vecchia sezione. Per le cooperative sociali e loro consorzi, invece, la qualifica di imprese sociali viene acquisita di diritto, mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative ed il registro delle imprese. Alcune precisazioni anche per gli enti religiosi che intendono costituire un «ramo impresa sociale» ed iscriversi al registro delle imprese. Oltre al regolamento relativo allo scorporo delle attività di interesse generale, saranno tenuti a depositare anche l'atto di costituzione del patrimonio destinato.

difficili in impresa sociale, dovrà necessariamente presentare la dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese. Spetta a quest'ultimo comunicare al Run la nuova opzione con conseguente cancellazione dalla vecchia sezione. Per le cooperative sociali e loro consorzi, invece, la qualifica di imprese sociali viene acquisita di diritto, mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative ed il registro delle imprese. Alcune precisazioni anche per gli enti religiosi che intendono costituire un «ramo impresa sociale» ed iscriversi al registro delle imprese. Oltre al regolamento relativo allo scorporo delle attività di interesse generale, saranno tenuti a depositare anche l'atto di costituzione del patrimonio destinato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

COMMERCIALISTI

Contro l'escapologo si muove il Consiglio

Contro l'escapologo fiscale si muove il Consiglio nazionale dei commercialisti. Il presidente Miani ieri ha detto: «Basta bugie sulla nostra professione, ne tuteleremo l'immagine in ogni sede». Il riferimento è innanzitutto all'attività del cosiddetto «escapologo fiscale». Già a dicembre del 2017 il Consiglio Nazionale, aveva presentato un esposto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato denunciando la pubblicità ingannevole e la pratica commerciale scorretta. L'escapologo suggerisce soluzioni che, spiega Miani «sono o banalità note ad ogni professionista o operazioni il cui rispetto della legge è da dimostrare». Ma il problema vero è che «si mettano in discussione le nostre competenze e la correttezza dei nostri comportamenti professionali».

CORTE COSTITUZIONALE

Caso storico senza il «vecchio» bonus

Nessuna speranza per le dimore storico-artistiche: la Corte Costituzionale, con la sentenza 72/2018 di ieri, ha dichiarato infondata la richiesta di illegittimità dell'articolo 4, commi 5 quater e 5 sexies, lettera a), del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012. È la norma che aveva abrogato la possibilità di pagare le imposte sulle locazioni usando la base imponibile calcolata sulla tariffa d'estimo più bassa nella zona censuaria, fissando invece una semplice riduzione del 35% sulla tassazione normale. Per la Consulta la modifica non ha leso la tutela sancita dall'articolo 9 della Costituzione.

Adempimenti. Strumenti diversi dal contante

# Scheda prepagata per l'acquisto dei carburanti

Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi

Schede prepagate, carte di debito o credito (ricaricabili o meno) e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile che consenta almeno l'addebito in corrente. Sono questi gli strumenti operativi, espressamente richiamati nel provvedimento 73203/2018 dell'Agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), con i quali i titolari di partita Iva dovranno necessariamente familiarizzare, se a partire dal prossimo 1° luglio, vorranno continuare a detrarre l'Iva e le relative spese per carburanti e lubrificanti destinati all'autotrazione.

fattura elettronica (articolo 1, comma 917, della legge 205 del 2017) e a patto che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili diversi dal contante.

Questo (la fattura elettronica) rimane il vero vulnus di un sistema il cui intento, in origine, era solo quello di cercare di arginare l'evasione e non di complicare burocraticamente la vita dei contribuenti.

Nonostante, quindi, l'estensione anche ai fini dei redditi, prevista dal provvedimento circa l'utilizzo dei sistemi alternativi alla moneta elettronica (la norma, a differenza dell'Iva, in tema di imposte dirette non prevedeva alcuna apertura), la situazione è resa complicata non solo dal tema del pagamento tracciabile, ma dall'obbligo della fattura elettronica prevista dallo stesso testo di legge, punto sul quale il provvedimento dell'agenzia delle Entrate non poteva certo intervenire diversamente.

Il provvedimento dell'Agenzia individua altresì gli strumenti alternativi ai mezzi elettronici sopra richiamati che consentono la detraibilità ai fini Iva (e anche ai fini delle imposte dirette) delle spese di carburante. Si tratta di: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente.

Tutto questo però, non basta a scongiurare quello che sarà il vero problema della stretta normativa sui carburanti, ovvero l'obbligo della fatturazione elettronica.

Infatti se è pur vero che l'amministrazione finanziaria nel provvedimento in questione si è preoccupata in un certo qual senso di «preservare l'operatività attuale», specificando che per l'acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare «le carte e i buoni» che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti (con medesima aliquota Iva). Tutto ciò rimarrà possibile solo quando la cessione/ricarica, sarà documentata anche dalla

Per uscire dall'impasse rimane da capire se davvero, in futuro, si potrà contare su un possibile automatismo nell'emissione di una fattura elettronica sulla base dei dati prodotti dalla strisciata della carta o dal contactless e magari semplicemente aggiungendo il numero della partita Iva dell'acquirente (si veda Il Sole 24 Ore del 22 febbraio 2018). Anche se non è difficile immaginare che questo sistema potrebbe avere necessariamente bisogno di un tempo di rodaggio non certo breve, senza contare i riflessi economici in termini di maggiore costo che questo tipo di strumenti potrebbe avere sugli operatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Nelle Srl possibile utilizzare il credito derivante dal finanziamento concesso alla società

# Sì all'aumento di capitale per compensazione

Angelo Busani  
Elisabetta Smaniotto

È legittimo che il socio di Srl, a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale (anche se deliberato per ricostituzione del capitale ridotto o azzerato a causa di perdite), esegua il conferimento dovuto compensando il debito originato dalla sottoscrizione con il credito derivante da un finanziamento che egli abbia in precedenza concesso alla società.

Non è dunque rilevante che, in sede di costituzione della società, i conferimenti di capitale non si possano eseguire per compensazione (in quanto, in tal caso, la società non preesiste, ma «nasce» in quel momento), né è rilevante che il credito alla restituzione del finanziamento, ai sensi dell'articolo 2467 del Codice civile, sia postergato, in certe situazioni, alla soddisfazione dei creditori della società diversi dai soci.

È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 3946 del 19 febbraio 2018, che è rilevante in quanto, pur ribadendo la legittimità della liberazione mediante compensazione di una sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale (principio già affermato in Cassazione nelle sentenze 4236/1998 e 936/1996):

• da un lato, interviene in una materia non pacifica (in senso con-

trario, infatti, si erano espresse sia la Cassazione, nella sentenza 13095/1992, sia, ripetutamente, la giurisprudenza di merito: Appello Napoli 9 luglio 1962, Tribunale Treviso 4 marzo 1983; Appello Venezia 30 marzo 1994 e 17 giugno 1994; Tribunale Casale Monferrato 20 febbraio 1995; Tribunale Napoli 8 novembre 2006);

• dall'altro sancisce che il principio non contrasta (in senso contrario ha recentemente deciso il Tribunale di Roma, in una sentenza del 6 febbraio 2017) con la normativa in base alla quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato ri-

spetto alla soddisfazione degli altri creditori diversi dai soci, nel caso in cui questo finanziamento sia stato concesso in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

La Cassazione sottolinea che, in sede di aumento di capitale, l'oggetto del conferimento da parte del socio non deve necessariamente identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in un asset dotato di consistenza economica; per questo è legittimo il conferimento me-

diane compensazione tra debito del socio verso la società e credito vantato dal medesimo nei confronti della società stessa, dato che la società conferitaria perde il suo credito al conferimento ma acquista il valore consistente nella liberazione da un debito.

Sul tema della postergazione, per la Cassazione la norma mira a far sì che i soci, qualora finanziino la società, non possano avvantaggiarsi, in ipotesi di insolvenza della società finanziata, per il fatto di aver operato attraverso strumenti di debito (assumendo così la veste di creditori della società) e non attraverso di rischio. Perciò, qualora il finanziamento della società sia «trasformato» in un aumento di capitale, il problema della postergazione non si pone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24ORE BUSINESS SCHOOL**

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore  
**ALTIS**  
ALTA SCUOLA IMPRESA E SOCIETÀ

# EXECUTIVE MBA

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION

Innova le competenze. Cambia il tuo futuro.

MANAGER E IMPRENDITORI PART TIME DIPLOMA IN AULA E ONLINE

**MANAGERIALITÀ E IMPRENDITORIALITÀ**  
Capacità di intuizione dei business, sviluppo di nuove idee e opportunità, capacità organizzative e decisionali, propensione al rischio e cambiamento

**INTERNAZIONALIZZAZIONE**  
Strategie per accedere ai mercati esteri, confronto con manager internazionali, focus con giornalisti su nuovi trend di business nei mercati emergenti

**INDUSTRY 4.0 & DIGITAL INNOVATION**  
Organizzare e presidiare l'innovazione in azienda, digitalizzare e sviluppare nuovi modelli di business

**PERSONAL & CAREER DEVELOPMENT**  
Orientamento alla crescita professionale, leadership e sviluppo delle nuove competenze 4.0, networking nazionale e internazionale

**6ª EDIZIONE**  
Milano dal 22 novembre 2018  
18 mesi / 3 gg. al mese

**SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO**

- Project work personalizzati sulla propria realtà aziendale
- Visiting professor e manager internazionali
- Networking e Business Community
- Career Counseling

• SONO APERTE LE SELEZIONI  
• PROGRAMMA E MODALITÀ DI AMMISSIONE MBA.ILSOLE24ORE.COM

Servizio Clienti  
Tel. 02 (06) 3022.3906  
executive24master@ilssole24ore.com

**GRUPPO 24ORE**

Business School 24 S.p.A.  
Milano - via Monte Rosa, 91  
Milano - via Tortona, 56  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

**24ORE BUSINESS SCHOOL**  
MILANO

BS.ILSOLE24ORE.COM

## EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

# Digital Transformation & Business Strategy

4ª EDIZIONE MILANO, dal 25 MAGGIO 2018  
7 mesi / 9 weekend non consecutivi  
aula & social distance learning

**CHANG**

RIDISEGNARE L'AZIENDA TRADIZIONALE PER GESTIRE LA CONVERSIONE DIGITALE

**PROGRAMMA**

- DIGITAL & INNOVATION STRATEGY: DISRUPTION SUI BUSINESS MODEL
- TECNOLOGIA E BIG DATA PER LA DIGITAL TRANSFORMATION
- DIGITAL ORGANIZATION: CHANGE MANAGEMENT ED ENGAGEMENT
- PROJECT WORK FINALE: COSTRUIRE UN DIGITAL TRANSFORMATION PLAN

**SERVIZI A VALORE AGGIUNTO**

- AULA E SOCIAL DISTANCE LEARNING
- TUTORING ON LINE E IN AULA
- DIPLOMA EXECUTIVE MASTER
- PROJECT WORK FINALE
- DIGITAL CHECK UP PERSONALIZZATO OPZIONALE
- VISITA AZIENDALE: ACIN MILAN

**DOCENTI E TESTIMONIAL**

**Alessandro Arborio Mella**  
HR Director Italy, Greece, Israel and Malta AccorHotels

**Andrea Andreutti**  
Head of Digital Marketing & E-commerce Samsung

**Barbara Aversano**  
Listening Room Manager Barilla

**Fabrizio Bencini**  
Partner Kon

**Massimo Biagi**  
Chief Information Officer InfoCert

**Dario Cardile**  
VP Growth Marketing Altisource

**Paolo Castelletti**  
CMO Euclidea

**Mirco Cervi**  
Chief Digital Officer Italian Design Brands

**Paolo Ciuccarelli**  
Scientific Director Density Design Research Lab Politecnico di Milano

**Alberto Degradi**  
Infrastructure Architecture Leader Cisco Italia

**Filippo De Vita**  
Head of Digital Services Enterprise Corporate Marketing Vodafone Italy

**Alessandro Donadio**  
Founder and owner #socialorg

**Alessandro Giacchino**  
CEO ItWare.com/BCI Italia

**Mario Gibertoni**  
Presidente StudioBase International Consultant Industry 4.0

**Gianluca Giovannetti**  
Direttore Organizzazione, Information Technology and Business Transformation Amadori

**Luigi Maccallini**  
Retail Communication Manager BNL Gruppo BNP Paribas

**Giuseppe Mayer**  
Chief Digital Officer Gruppo Armando Testa

**Pepe Moder**  
Senior Digital Advisor IMAGINARS

**Lorenzo Montagna**  
Founder SecondStar Vr

**Marco Morchio**  
Managing Director Accenture Strategy Lead Italy, Central Europe and Greece

**Giancarlo Orsini**  
www.guardaituofuturo.net

**Federico Pagani**  
Director Nextbit

**Fabiano Pinto**  
Digital CRM Manager Digital360.it

**Geronimo Pirro**  
Director of Marketing Amadeus Italia

**Eraldo Pomponi**  
Head of Data Science and Analytics Cgnal S.p.A

**Giuseppe Stigliano**  
Partner, Business Transformation EMEA AKQA

**Chiara Talenti**  
Direttore Marketing e Comunicazione Rintal

**Stefano Trombetta**  
Managing Director Accenture Strategy Talent and Organization Lead

**Laura Zanfini**  
CEO Zala Consulting

**GIORNALISTI DE IL SOLE 24 ORE**

**Pierangelo Soldavini**  
Vice Caporedattore Nòva 24

**Antonio Larizza**  
Giornalista Nòva 24

**Luca Tremolada**  
Giornalista, Desk Tecnologia online e fondatore di Info Data Nòva 24

**SPONSOR:** **accenturestrategy** **nòva**

CON IL CONTRIBUTO DI:

Oltre 3.400 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fonservizi e finanziamenti da Banca Sella. AGEVOLAZIONE FISCALE FORMAZIONE INDUSTRY 4.0 / CREDITO D'IMPOSTA

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione [bs.ilssole24ore.com](http://bs.ilssole24ore.com)

Servizio Clienti  
Tel. 02 (06) 3022.3906  
Fax 02 (06) 3022.4462/3034  
business.school@ilssole24ore.com

**GRUPPO 24ORE**

Business School 24 S.p.A.  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008